

desidera che l'Amministrazione conosca chi è che amministra una cooperativa di impiegati, e si richiede il preventivo consenso di essa, perchè potrebbe, sotto la forma di una cooperativa, esservi qualcosa che possa compromettere il buon nome della classe degli impiegati. Ma ciò che non è vietato, ripeto, certamente è permesso, e siccome qui si parla delle cooperative che non hanno scopo di lucro (intendiamoci bene, perchè se sono cooperative che si propongono la speculazione, allora si rientra nel divieto della legge) così il divieto non esiste.

RUBINI. Anche se non sono di soli impiegati ?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Anzi delle cooperative che non hanno scopo di lucro, e che non sono costituite d'impiegati, non si parla. Si vuole escludere, insomma, che l'impiegato entri in una speculazione privata a scopo di lucro.

FRADELETTO. Ma la proposta del Governo era molto più larga. Il Senato ha voluto restringerla.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non possiamo noi fare l'elenco di tutte le cose che non sono proibite, perchè allora entremmo in un sistema di legiferare affatto nuovo. (*Commenti*).

PRESIDENTE. L'onorevole Chiesa ha facoltà di parlare.

CHIESA. Il nostro emendamento all'articolo 3...

PRESIDENTE. Ma ella desidera svolgere l'emendamento ?

CHIESA. Sì.

PRESIDENTE. Allora prima devo dare facoltà di parlare a coloro che sono iscritti sull'articolo e poi a coloro che intendono svolgere gli emendamenti.

Quindi, onorevole Chiesa, lasci parlare prima l'onorevole Cavagnari, che è iscritto sull'articolo.

L'onorevole Cavagnari ha facoltà di parlare.

CAVAGNARI. Vorrei rivolgere all'onorevole presidente del Consiglio una preghiera, perchè non ho nessun emendamento, il quale possa affrontare il giudizio della Camera.

Nell'ultimo comma dell'articolo 3 si dice, che gli impiegati possono essere scelti come periti giudiziari, previa autorizzazione del ministro da concedersi caso per caso. Ora io non sono riuscito a comprendere il

significato di questa eccezione, intorno alla quale l'onorevole ministro può concedere l'autorizzazione. O l'ufficio di perito giudiziario è conciliabile o non è conciliabile col l'osservanza dei doveri d'ufficio. Se è conciliabile, mi pare che il caso sia compreso nel secondo comma; se non è conciliabile, allora deve essere escluso assolutamente questo incarico nella persona dei funzionari dello Stato.

D'altra parte, si sa che la funzione di perito giudiziario è abbastanza seria e non può non impegnare, secondo me, le funzioni e le mansioni d'impiegato. Per cui o noi vogliamo fare della casistica, ed allora dovremo specificare tutti gli altri casi nei quali il ministro può consentire che il funzionario deragli un po' dalle sue funzioni normali e consuetudinarie; o noi non vogliamo fare della casistica, ed allora sarebbe opportuno cancellare, a mio parere, l'ultimo comma di questo articolo e rimettere al Consiglio d'amministrazione la facoltà di poter concedere o no l'autorizzazione. Però se dovessi esprimere la mia opinione in proposito sarei per la negativa.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Siccome sono questioni distinte l'una dall'altra, forse è meglio che io risponda subito, perchè la Camera ha più presente l'obiezione.

L'onorevole Cavagnari pone questo dilemma: o le funzioni di perito giudiziario sono conciliabili con le funzioni d'impiegato, ed allora dovete permetterle, e non comprenderle nell'alinea precedente; o sono inconciliabili, e il divieto resterà sempre.

Il concetto della legge è questo: in massima generale le funzioni di perito giudiziario non sono fra quelle che l'impiegato possa assumere; però vi possono essere perizie di carattere così eccezionale che, se non ricorresse ad un funzionario governativo, l'autorità giudiziaria non potrebbe trovare un perito. Per esempio, vi sono questioni sulla contabilità dello Stato e su altre materie in cui l'autorità giudiziaria riconosce la necessità di un perito speciale; in questo caso si ammette nella legge che il ministro possa dare il consenso alla nomina dell'impiegato a perito giudiziario.

Si tratta dunque di un provvedimento di natura puramente eccezionale, per non mettere l'autorità giudiziaria nella impossi-